

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 702)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 23 luglio 1959 (V. Stampato n. 566)

**d'iniziativa dei deputati TITOMANLIO Vittoria, BADALONI Maria, BUZZI,
SCALIA e BELOTTI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 LUGLIO 1959

**Estensione del beneficio della 13^a mensilità al personale insegnante
delle scuole popolari e delle scuole per militari e per carcerati**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, al personale insegnante delle scuole popolari, delle scuole per militari e per carcerati, compete, a partire dal

1^o luglio 1959, la corresponsione della 13^a mensilità in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato, in base all'articolo 4 del decreto-legge 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con legge 16 aprile 1953, n. 326, e successive modificazioni.

Al maggiore onere finanziario, derivante dalle norme del comma precedente, si provvederà con i normali stanziamenti di cui al capitolo 269 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60.